

N. C.P. 5/2018



**TRIBUNALE DI LIVORNO**  
**sezione fallimentare**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Massimo Orlando Presidente rel.  
dott. Luigi Nannipieri Giudice  
dott. Franco Pastorelli Giudice

nella procedura di concordato preventivo iscritta al n. r.g. **5/2018** di **COOPERATIVA LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI - SOC. COOP. IN SIGLIA C.L.C. - SOC.COOP.**, con Commissario Giudiziale

ha emesso il seguente

**DECRETO**

letto il ricorso proposto da **COOPERATIVA LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI - SOC. COOP. IN SIGLIA C.L.C. - SOC.COOP.**;

visti i documenti allegati alla domanda e sentito il giudice relatore;

rilevato che:

- la domanda di concordato è stata approvata e sottoscritta ai sensi dell'articolo 152 della legge fallimentare;
- l'imprenditore svolge attività commerciale e si trova in stato di insolvenza;
- il piano posto a fondamento della proposta concordataria prevede la vendita di tutti gli asset (beni immobili, crediti, partecipazioni, ecc.) e l'affitto di un ramo di azienda, a sua volta poi destinato ad essere ceduto
- la proposta prevede la parziale soddisfazione dei creditori muniti di cause di prelazione, ma in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dei beni, così come stimati dal professionista \* nella relazione giurata;
- l'assenza di classi
- alla domanda di concordato sono stati allegati:



- a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa,
  - b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione,
  - c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore,
  - d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
- il piano e la documentazione allegata sono accompagnati dalla relazione redatta da \* che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo;
  - il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero.

Considerato che la CLC ha prodotto 3 manifestazioni di interesse a stipulare un contratto di affitto di ramo di azienda, finalizzato poi all'acquisto dello stesso (p. 134), non occorre avviare il procedimento delle offerte concorrenti (art. 163bis LF); il commissario dovrà proporre le modalità più opportune per individuare il miglior offerente

Le spese in prededuzione, prevedibili, ammontano a € 1.801.825,00, come si desume dalla seguente tabella:

600.000,00 €	rag. Scapuzzi e dott Scardigli per il piano
300.000,00 €	avv. Unia per la proposta
60.000,00 €	dott. Meucci per l'attestazione
9.000,00 €	geom. Savatteri
6.000,00 €	sig. Cristofani
350.000,00 €	commissario giudiziale
100.000,00 €	liquidatore



120.000,00 €	altre spese per stima immobili, stima beni mobili, revisione appalti, stima partecipazioni e ramo di azienda, valutazione prognostica sulle cause pendenti
156.825,00 €	altre spese per registrazione omologa, IMU, ecc.
100.000,00 €	spese legali future
<b>1.801.825,00 €</b>	<b>totale</b>

Pertanto, il 20% (importo minimo da versare a titolo di spese) ammonta a € 380.000,00 (per la precisione, a € 360.365,00)

#### **P.Q.M.**

visti gli articoli 160, 161, 162, 163 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267, così provvede:

- dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di **COOPERATIVA LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI - SOC. COOP. IN SIGLIA C.L.C. - SOC.COOP.;**
- delega ad essa il giudice dott. Massimo Orlando;
- nomina commissario giudiziale il prof. dott. G. Risaliti
- ordina la convocazione dei creditori per l'adunanza del **26.06.2019 ore 11:00** e stabilisce il termine di 14 giorni da oggi per la comunicazione di questo decreto ai creditori
- \*• stabilisce che l'autorizzazione di cui all'articolo 167 2° comma della legge fallimentare non è dovuta per gli atti di valore inferiore a € 5.000,00
- stabilisce il termine di 15 giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale un conto corrente, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice delegato, portante la somma di euro € **380.000,00**, pari a circa il 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura;
- ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni da oggi copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;



- dispone che il decreto sia pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell'articolo 17 l.fall.;

- \*• dispone che il presente decreto sia pubblicato sul Tirreno e sul sito del Tribunale;

Il commissario giudiziale è autorizzato sin d'ora a nominare uno stimatore che valuti gli immobili (sia della CLC che delle società partecipate), il quale dovrà acquisire concreti elementi per stabilire l'effettivo e realistico valore di mercato, non limitandosi al valore teorico (quale ad esempio il costo di costruzione); in particolare, dovrà tener conto delle specificità del mercato della vendita forzata e pertanto dovrà verificare l'esistenza, negli ultimi anni, di vendite forzate (in procedure esecutive individuali o concorsuali) che hanno avuto ad oggetto beni analoghi a quelli in esame e dovrà acquisire non solo copia dei provvedimenti di aggiudicazione, ma anche copia delle relazioni di stima.

Lo stimatore inoltre dovrà indicare, per le vendite forzate dei beni con caratteristiche simili, lo scarto tra valore di stima e prezzo di aggiudicazione e i tempi che si sono resi necessari per vendere i beni stessi.

Per individuare le procedure, lo stimatore è sin d'ora autorizzato a chiedere l'estrazione dei relativi dati alla società Aste Giudiziarie.

Lo stimatore dovrà accedere a tutti gli immobili, effettuare tutte le attività necessarie per verificare ogni elemento rilevante (conformità urbanistica, impianti, ecc.), essendo assolutamente indispensabile fornire certezze e non dubbi ai potenziali interessati.

Il commissario è altresì autorizzato a nominare uno o più esperti a cui demandare la stima dei beni mobili (attrezzature, arredi, ecc.); costoro si dovranno attenere alle stesse disposizioni su impartite per lo stimatore degli asset immobiliari.

Il commissario è inoltre autorizzato a nominare un esperto per l'analisi e la revisione dei contratti di appalto e, se necessario, un altro esperto per la stima delle partecipazioni e del ramo di azienda.

Quanto alle cause pendenti, il commissario è autorizzato a nominare un legale che esprima un giudizio prognostico e prudenziale per ciascuna delle cause pendenti.

I tempi per il deposito delle stime saranno fissati dal commissario, e dovranno essere calibrati al fine di evitare il rinvio dell'udienza.



Per quanto riguarda la specifica attività del commissario, questi dovrà:

- a) acquisita copia della documentazione contabile, effettuare tutti i controlli necessari al fine di redigere la relazione ex art. 172 LF indicando in modo estremamente preciso l'esistenza di condotte che possono configurare fattispecie delittuose a norma degli artt. 223 e ss. LF o che possono aver arrecato danno risarcibile; a tal fine, dovrà verificare l'esistenza di atti civilisticamente illeciti e quantificare l'importo del danno eventualmente risarcibile e le concrete prospettive di ottenerne la rifusione, valutando in modo preciso e rigoroso tutti gli elementi a tal fine necessari;
- b) per la stima del valore delle società partecipate, il commissario acquisirà la documentazione contabile e chiederà conferma ai creditori sugli importi dei debiti (ovviamente, quanto al valore della srl Immobiliare CLC, dovrà tener conto delle conclusioni cui era giunta la dott.ssa Susanna Corsini quando il 27.10.2017 ha stimato gli immobili che la CLC ha subito dopo conferito alla Immobiliare CLC srl;
- c) quando comunicherà la relazione ex art. 172 LF ai creditori, il commissario giudiziale dovrà, nel messaggio di posta elettronica certificata, riassumere in termini concisi, schematici e chiari le conclusioni a cui è pervenuto in merito:
  - alla proposta concordataria;
  - alla sua fattibilità;
  - ai realistici tempi di realizzo dei beni;
  - alla percentuale che sarà realisticamente attribuita ai creditori chirografari.

Il commissario, prima di inviare la relazione e il messaggio di PEC, sottoporrà quest'ultimo all'attenzione del Giudice delegato.

Si comunichi.

Livorno, 20/12/2018.

Il Presidente rel.  
dott. Massimo Orlando

